

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PUBLIO VIBIO MARIANO"



Via Vibio Mariano, 105 - 00189 ROMA
tel. 06/33264721 - fax 06/33260156 - C.F. 97197440585 cod. RMIC86700A

XXVIII DISTRETTO SCOLASTICO

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prot. 6914/11.10
del 17 dicembre 2018

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO

2018-2019

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE


Il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 12.00 nel locale presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto comprensivo "Publio Vibio Mariano".

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Giulia Ponsiglione



PARTE SINDACALE

RSU

officio
Giuseppina Sabina Gino, Stefania Inguscio, Daniela Sergio



SINDACATI TERRITORIALI

FLC/CGIL SCUOLA

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

LE PARTI

VISTO il CCNL sottoscritto il 19/04/2018

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto il 7/11/2018;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa al piano delle attività;

VISTA la delibera relativa all'individuazione delle funzioni strumentali;

VISTA la nota MIUR prot.19270 del 28/09/2018 che predispone rispettivamente l'assegnazione dei 4/12 e degli 8/12 del MOF a.s. 2018/19;

VISTE le risorse disponibili nel bilancio della scuola relative ad economie su finanziamenti erogati negli esercizi finanziari precedenti il 2018;

VISTO il Piano di organizzazione e funzionamento dei servizi generali ed amministrativi proposto dal Dsga;

VISTO l'organico di fatto del personale docente ed ATA per a.s. 2018/19 determinato dall'USP di Roma;

VISTO il D. L.vo 150/09

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015



Stipulano il seguente CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'Istituto comprensivo "P. Vibio Mariano" di Roma.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018/19.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Confronto
 - c. Informazione
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del



restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 - Contrattazione integrativa

Sono oggetto del presente contratto, sulla base di quanto indicato dall'art. 22, comma 4 lettera C del CCNL del 19 aprile 2018, fatte salve le riserve di legge di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001 così come integrato dal D. Lgs. N. 150/2009 e dal D. Lgs. n. 141/2011: indicato all'art. 9, co.4:

- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinati alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 6 – Confronto

Il confronto è regolamentato dall'art. 6 del CCNL del 19-4-2018; sono materie di confronto:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'gs', another signature, a signature with a '5' written next to it, and a final signature.

Art. 7- Informazione

Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, comma 5 del CCNL del 19-4-2018 oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei

Ricevuta l'informazione, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di richiedere il confronto. L'incontro può anche essere proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo nel quale si svolgono gli incontri di confronto non può essere superiore a quindici giorni. Del confronto è redatta la sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 8 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 9 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Non essendovi personale docente interno alla scuola dotato dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP, il Dirigente incarica un tecnico esterno retribuito con i fondi del funzionamento.

Art. 10 – Addetti ai servizi di prevenzione e protezione

Nella scuola sono individuati, in via prioritaria, i tre docenti, che svolgono le funzioni di addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP) fra coloro che hanno dato disponibilità.

Gli ASPP sono formati attraverso uno specifico corso al termine del quale viene loro rilasciata la certificazione di idoneità.

Art. 11 - Le figure sensibili


Per ogni plesso scolastico sono individuate, in via prioritaria, le seguenti figure:

Addetto al primo soccorso;

Addetto antincendio;

fra coloro che hanno dato disponibilità.

I nominativi che compongono le quattro squadre di emergenza sono indicati nel Prospetto relativo inviato a tutti i plessi.



Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

Alle figure indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990, COSÌ COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE N.83/2000;

Art. 12 - Attività sindacale


1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni sede dell' Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in via Vibio Mariano, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 13 – Assemblea in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del servizio minimo essenziale in segreteria, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 14 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.



2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 15 - Scioperi

Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità dell'organizzazione del servizio, individua i seguenti contingenti per assicurare le prestazioni indicate nell'art.1 dell'Accordo integrativo nazionale:

- a. scrutini e valutazioni finali: 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico
- b. esami finali: 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico
- c. pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato: Direttore SGA, 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico.

Per quanto riguarda la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, questa dovrà essere affidata prioritariamente agli insegnanti in servizio ed in loro assenza ai collaboratori scolastici; lo svolgimento delle lezioni è possibile solo in quelle classi in cui la situazione lo permette (il docente presente può far lezione solo ai propri alunni).

Il Dirigente comunica al personale interessato ed espone all'albo l'ordine di servizio con i nominativi di coloro che devono assicurare le minime prestazioni, scelti secondo i criteri di cui al precedente art.9.

Art. 16 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.


La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge che se ne assume così la responsabilità legale. E' disponibile nell'area riservata uno spazio dedicato alle RSU.

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL hanno a disposizione per la propria attività sindacale un locale scelto tra quelli non utilizzati per le attività didattiche. Vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso;

Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, A FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE

Art. 17 – Flessibilità oraria ATA



L'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria per il personale ATA verrà fatta partendo dai seguenti criteri:

3. Esigenze e richieste specifiche da parte del dipendente
4. Precedenza attribuita a casi particolari (L. 104, e altre situazioni tutelate legate alla salute del lavoratore e debitamente documentate)
5. Distanza del domicilio del dipendente dal luogo di lavoro
6. Situazioni familiari che richiedano la presenza a casa del dipendente in determinate fasce orarie (famiglie mono parentali, figli minori, etc.)
7. Anzianità di servizio.

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE)

Art. 18 – Diritto alla disconnessione

E' stato sollevato a questa Direzione il rischio di sovraesposizione alla "connessione professionale", soprattutto a causa di un utilizzo eccessivo delle chat e degli altri strumenti social per comunicazioni di lavoro.

Si richiede pertanto alle Figure di sistema di ridurre al minimo indispensabile l'utilizzo di canali di comunicazione informali e di attenersi alla comunicazione istituzionale, utilizzando i relativi indirizzi di posta o altri strumenti professionali collegiali come piattaforme di condivisione del lavoro.



Si richiama ovviamente il diritto da parte del lavoratore di non leggere (e rispondere) a qualsiasi comunicazione e/o richiesta fatte in orario serale e notturno, durante i weekend, i giorni festivi e prefestivi e i periodi di ferie e di sospensione della didattica.

Anche le comunicazioni da parte dell'Amministrazione saranno limitate, salvo casi di urgenza, all'orario di servizio 7.30-17.00.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. Disponibilità espressa dal personale
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c. specifica professionalità
 - d. graduatoria interna



3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. Stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. Finanziamento Aree a rischio € 5.855,29
 - f. Finanziamento per le attività complementari di Educazione fisica sc. secondaria € 1.241,42
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto (FIS) ammonta ad € 50.047,37

Art. 21 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a. Funzioni strumentali al PTOF (n. 7 come da delibera collegiale) € 6.405,07
 - b. Ore eccedenti € 3.349,96
 - c. Incarichi specifici del personale ATA € 2.428,03

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS (vd. TABELLA allegata)

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale



docente € 35.110,54 e per le attività del personale ATA € 15.047,37, con una percentuale relativa del 70% e del 30%.

Art. 24 – FIS destinato ai Docenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 20, sulla base delle delibere collegiali relative al PTOF e ai Piani Annuali delle attività Docenti e ATA, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, ecc.): € 14.494,94
 - b. attività di progettazione, d'insegnamento e valutazione € 17.016
 - c. Quota flessibilità docenti: La quota flessibilità, cui è destinato nell'insieme l' 3% circa del fondo di istituto del profilo (pari a 974,60) è utilizzata per compensare:
 - i docenti della scuola coinvolti nella turnazione fra due plessi con un compenso forfetario.
 - Docenti coordinatori classe sc. secondaria non di ruolo (10h)

Per i docenti che accompagnano le classi in visite giornaliere è prevista, a richiesta, la compensazione attraverso l'attuazione della flessibilità oraria da concordare con la Direzione, compatibilmente con le esigenze della scuola, fino ad un massimo di 1 giorno di recupero (max 6h).

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: € 2.296
- b. intensificazione del carico di lavoro e sostituzione di colleghi assenti: € 9.878,29
- c. assegnazione di compiti a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 2.870

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva all'erogazione dei fondi da parte dell'Amministrazione, alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla eventuale valutazione dei risultati conseguiti.
4. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
5. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e dietro apposita relazione.

Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.



2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente, riconvoca il tavolo contrattuale per apportare modifiche.
2. I firmatari del contratto convengono che alla comunicazione di nuovi fondi aventi carattere di salario accessorio si provvederà a riconvocare il tavolo per le opportune modifiche del contratto stesso.

Art. 28 - Durata del contratto

Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto della presente intesa, sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo contratto.

Art. 29 - Verifica dell'accordo

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una nuova intesa fra le parti.

Art. 30 - Eventuali economie

Eventuali economie o altre erogazioni saranno utilizzate per colmare o sanare eventuali situazioni dovute a maggior carico di lavoro (ATA) o flessibilità (docenti)

